

Comune di Garniga Terme

Provincia di Trento



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO

Approvato con deliberazione n. 52 del Commissario straordinario di data 17 ottobre 2019

Modificato con deliberazione n. 26 del Consiglio comunale di data 23 dicembre 2024

INDICE

TITOLO I GENERALITÀ

- art. 1 PREMESSE
- art. 2 ENTE GESTORE DEL SERVIZIO
- art. 3 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
- art. 4 DIVIETO DI RIVENDITA
- art. 5 IMPIANTI PER USO PUBBLICO
- art. 6 REGOLAMENTAZIONE DEI PRELIEVI DAGLI IMPIANTI PER USO PUBBLICO
- art. 7 USI DELL'ACQUA

TITOLO II NORME TECNICHE

Capitoli I: definizione impianti e competenze

- art. 8 RETE DI DISTRIBUZIONE
- art. 9 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

Capitolo II: Norme in materia di derivazione di utenza

- art. 10 DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI
- art. 11 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI
- art. 12 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO
- art. 13 IMPIANTO INTERNO
- art. 14 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI
- art. 15 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

Capitolo III: Apparecchi di misura

- art. 16 MISURAZIONE DELL'ACQUA
- art. 17 PROPRIETÀ DEI CONTATORI
- art. 18 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI
- art. 19 VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI
- art. 20 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI
- art. 21 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI
- art. 22 VERIFICA DEI CONTATORI
- art. 23 POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE
- art. 24 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI
- art. 25 MANUTENZIONE DEI CONTATORI
- art. 26 CONTATORI DIVISIONALI

TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

- art. 27 MODALITÀ PER LA FORNITURA
- art. 28 FORNITURA AD USO AGRICOLO
- art. 29 CONTRIBUTO DI ALLACCIAIMENTO
- art. 30 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
- art. 31 TARIFFE
- art. 32 VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO
- art. 33 SUBENTRO
- art. 34 FATTURAZIONE A PAGAMENTO
- art. 35 REGOLARITÀ DELLE FORNITURE
- art. 36 DISDETTA
- art. 37 CONSUMI ABUSIVI
- art. 38 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCÀ DELLA FORNITURA

- art. 39 FORNITURE PARTICOLARI
- art. 40 BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE
- art. 41 FALLIMENTO
- art. 42 RISPARMI IDRICI
- art. 43 RISOLUZIONE DEL DIRITTO DELLA FORNITURA

TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE

- art. 44 OBBLIGATORIETÀ
- art. 45 APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE
- art. 46 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE
- art. 47 GESTIONE DELLE PERDITE
- art. 48 NORME DI SICUREZZA
- art. 49 ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO A

ALLEGATO B

TITOLO I – GENERALITÀ’

Art. 1 - Premesse

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura di acqua potabile sono contenute nel presente regolamento.

Art. 2 - Ente gestore del servizio

Il Servizio di fornitura dell'acqua potabile (attingimento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano) è esercitato in gestione diretta da parte del Comune, in base alle norme vigenti per l'esercizio diretto dei pubblici servizi comunali ed a quelle del presente Regolamento.

Art. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura di acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa.

Sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio.

Art. 4 - Divieto di rivendita

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

Art. 5 - Impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per usi pubblici:

a) edifici, impianti, strutture comunali;
b) le fontane pubbliche;
c) le bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e impianti di proprietà comunale;
d) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico. L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal gestore su richiesta e a spesa del Comune. Per gli usi di cui alle lettere a), b) e c) le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera d) è distribuita senza contatore.

È fatto comunque divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscono il libero deflusso;
- II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a), b) e c).

Eventuali prove di efficienza di impianti antincendio vanno concordate con i Vigili del Fuoco Volontari o l'Affidatario.

Art. 6 - Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontane tubi di gomma o di altro materiale equivalente;
- b) di prelevare acqua dagli impianti di irrigazione pubblici, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;

- c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendio o per controllo d'efficienza degli impianti da personale abilitato allo scopo (VV.FF.). Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

Art. 7 - Usi dell'acqua

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per uso domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi, ad esclusione dei periodi di emergenza idrica determinati da ordinanza del sindaco. Sono istituite le seguenti categorie di fornitura ovvero:

A	uso domestico	diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, piccoli orti, animali inservienti direttamente la stessa;
B	uso non domestico	diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici – negozi, uffici, supermercati, ristoranti, bar, alberghi etc.;
B1	uso commerciale	fornitura in favore di utenti che svolgono attività di produzione di servizi (ad es. banche, studi professionali, uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi ecc.) e/o produzione e vendita di beni al consumo;
B2	uso industriale	fornitura in favore di utenti che svolgono attività produttive di beni (diverse da quelle agricole) quali ad es. industrie alimentari, cantieri edili, attività estrattive, piccole industrie ect.;
B3	uso comunitario	fornitura in favore di enti pubblici ad esempio scuole, ospedali, scuole, centri sportivi, case di cura e di riposo, enti pubblici, ect.;
B4	uso innaffiamento orti	fornitura, compatibilmente alle disponibilità idriche ed alla potenzialità della rete di zona, di un misuratore separato per l'irrigazione di piccoli orti e/o di giardini contigui a fabbricati adibiti ad uso domestico;
B5	uso agricolo	fornitura, compatibilmente alle disponibilità idriche ed alla potenzialità della rete di zona, in favore di utenti che svolgono attività agricole a livello imprenditoriale;
B6	uso speciale	impianti antincendio privati, refrigerazione di edifici, cantieri, fornitura temporanea, ect.;
B7	uso abbeveramento	fornitura per uso abbeveramento animali;
B8	uso zootecnico	diretto all'allevamento bestiame – pulizia attrezzi e locali, stalle etc.;
B9	uso pubblico fontane	fornitura acqua da fontane pubbliche;
B10	uso bocche antincendio	fornitura acqua da bocche antincendio o idranti;
B11	altri usi	categoria residuale

È vietata l'utilizzazione dell'acqua per gli usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura.

L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno (o dalla data d'inizio della fornitura, se questa risale a data posteriore), salvo la facoltà previo preavviso dell'affidatario di ogni altra ragione ed azione giudiziaria.

L'Affidatario non installa contatori ad uso agricolo, fatti salvi diversi accordi con l'Amministrazione comunale e per gli impianti pubblici di cui all'art. 5.

I fabbisogni necessari all'irrigazione di giardini o aiuole di piccole dimensioni saranno garantiti da contatori di utenza "uso non domestico" i quali, comunque, non dovranno superare il calibro di 1/2". Eventuali deroghe dovranno essere concordate con il Comune.

TITOLO II – NORME TECNICHE

capitolo I - definizione impianti e competenze

Art. 8 - Rete di distribuzione

- a) **Per "rete principale"** si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrate, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) **Per "derivazione di utenza"** si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

impianto esterno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che di norma è ubicato in apposito pozzetto sul confine della proprietà privata o in locale idoneo all'interno dell'abitazione dell'utente;

impianto interno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato dal Comune sul collettore di derivazione per più utenze private predisposto, in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico. In tal caso dette derivazioni sono considerate impianto interno in quanto l'impianto esterno (vedi I.) è tutto racchiuso nel predetto pozzetto.

Art. 9 - Esecuzione lavori e manutenzione impianti

I. Rete principale.

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutenzionate a cura e spese del Comune, o da società incaricata dallo stesso, che potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio in accordo con lo stesso. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

Fanno eccezione le tubazioni stradali realizzate nell'ambito di lottizzazioni private, individuate sulla base di specifiche convenzioni sottoscritte tra i lottizzanti ed il Comune, il cui esercizio di manutenzione spetta invece agli utenti allacciati.

II. impianto esterno (n.b. diritto di allaccio)

L'impianto esterno (dalla rete principale fino al contatore) viene costruito a cura e a carico del proprietario o per esso dell'utente, secondo i criteri tecnici disposti dal Comune, con concessione gratuita delle eventuali servizi occorrenti per la posa e il mantenimento delle relative condutture, salvo il versamento del contributo di allacciamento, di cui al successivo art. 24 da parte del proprietario o per esso dell'utente.

Il Comune ha la facoltà di modificare le varie parti dell'impianto secondo le necessità del servizio. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno, per quanto riguarda il suolo pubblico, è eseguita dal Comune con oneri a suo carico mentre, per quanto riguarda i lavori da eseguirsi su suolo privato, è a totale carico del proprietario o per esso dell'utente.

Per le nuove richieste di allacciamento, è obbligo del proprietario o per esso l'utente, di provvedere all'installazione al limite della proprietà, su suolo pubblico, di una saracinesca idonea a chiudere il proprio impianto in caso di necessità. Questo dispositivo definirà anche le reciproche responsabilità relative alla manutenzione dell'impianto esterno, rimanendo sotto la responsabilità del Comune il tratto dalla rete principale fino alla saracinesca di chiusura inclusa.

III – impianto interno

Le condutture private dovranno essere costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura del proprietario o per esso dell'utente, a carico del quale sono l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

capitolo II – norme in materia di derivazione di utenza

Art. 10 - Derivazioni di utenza esistenti

La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza realizzate dai proprietari su suolo privato, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono a totale carico e cura dei medesimi. Tali lavori verranno comunque eseguiti con supervisione e controllo da parte del Comune.

Art. 11 - Norme tecniche relative agli impianti esterni

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile, anche a mezzi meccanici, per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione. L'utente deve comunque permettere al Comune in ogni momento di eseguire interventi di riparazione, sostituzione e modifica delle condotte poste in opera sulla sua proprietà.

L'utente dovrà provvedere, nel caso di intervento sulle condotte impedisce da strutture private (scale, muri, pozzetti, fognature, ecc.) allo spostamento o demolizione degli stessi.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrate e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interramento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro. I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

I tratti di condotta all'interno dei fabbricati devono inoltre insistere su locali muniti di scarico ed in ogni caso non contenenti materiali deteriorabili dall'acqua; conseguentemente, l'eventuale deposito di materiali deteriorabili da parte dell'utente non potrà essere oggetto di richiesta di risarcimento danni in caso di perdita di acqua.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

La posa di condotte relative al servizio acquedotto dovrà essere eseguita nel rispetto dell'articolo 889 del Codice Civile: *"Per i tubi di acqua deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine"*.

Art. 12 - Divieto dell'utente di modificare l'impianto esterno

Di norma non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua;

se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Nel caso di manomissioni abusive degli allacciamenti il Comune è autorizzato inoltre a:

- applicare una penalità d'importo pari al valore di 200 m³ alla tariffa base in vigore al momento della rilevazione della manomissione;
- procedere in sede penale o civile a seconda dei casi.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

Art. 13 - Impianto interno

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia al fine di garantire la potabilità al punto di erogazione finale.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 9 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuali depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

Art. 14 - Altre norme di comportamento relative alla costruzione e manutenzione degli impianti interni

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente;
- b) nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate;
- c) nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento;
- d) nei punti più deppressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione;
- e) è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee;

- f) è ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte;
- g) tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;
- h) l'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato;
- i) è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature;
- j) gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche;
- k) per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento;
- l) il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittigli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali;
- m) gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio;
- n) gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.
- o) il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

Art. 15 - Pressione dell'acqua al punto di consegna

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

Il Comune, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.

Il Comune, pertanto, garantisce la portata e una pressione minima, misurata al punto di utilizzo pari a 4/5 Bar e non inferiore a 2 Bar rispetto al punto di consegna.

Per il servizio antincendio viene di volta in volta definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.

Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con il Comune. Esso valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.

Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

L'eventuale alloggiamento di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con il gestore.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono essere conformi alle normative vigenti in materia.

capitolo III: apparecchi di misura

Art. 16 - Misurazione dell'acqua

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore, che dovrà essere installato per ogni utenza. La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune, che potrà richiedere all'utente l'auto lettura dei consumi. Deve essere garantita comunque una lettura annuale. L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

Nel caso in cui l'utente sia irreperibile e non abbia provveduto altresì ad eseguire l'auto lettura sui consumi comunicandone l'esito al Comune o ente gestore, il consumo dell'acqua sarà calcolato tenendo conto della media dei consumi registrati nel corso del triennio precedente. In ogni caso, quando si effettuerà la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio.

Art. 17 - Proprietà dei contatori

I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.

E' facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune, si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Il costo di acquisto dei contatori viene recuperato mediante l'ammortamento.

Art. 18 - Posizione e custodia dei contatori

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura del personale incaricato dal Comune, al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, di norma, saranno sistemate in pozzetti di derivazione comunali esterni all'edificio al limite della proprietà privata o nei pozzetti di derivazione comunali con collettore a pettine. Solo in casi eccezionali è consentita l'ubicazione del contatore all'interno degli edifici, nel locale contatore di cui all'art. 23.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Comune lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Comune avrà il diritto di addebitare la relativa spesa.

Art. 19 - Verbali di posa o riapertura dei contatori

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati.

Art. 20 - Rimozione e sostituzione dei contatori

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti dal Comune, firmati dall'utente e dagli incaricati dal gestore medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente.

Art. 21 - Funzionamento difettoso dei contatori

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto al gestore che, previe opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal gestore su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 22 - Verifica dei contatori

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del gestore, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate fatturazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1972, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune addebita le spese di verifica sostenute.

Art. 23 - Pozzetto contatore e locale contatore

Pozzetto contatore.

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire di norma in idoneo pozzetto ubicato nella proprietà dell'utente a confine della stessa.

Tali pozzi dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti d' idoneo scarico.

Nel caso in cui l'ubicazione dei pozzi sia su aree, pubbliche o private, accessibili ad automezzi, gli stessi dovranno essere di tipo prefabbricato e/o gettato in opera ed essere convenientemente armati in modo da sopportare i carichi stradali permanenti e/o accidentali ed avere comunque spessore minimo della canna e della soletta pari a cm. 15. Dovranno inoltre essere muniti di foro di ispezione con botola in ghisa pesante diametro 60 cm. o dimensioni 50x70 cm (luce netta) con relativa scaletta di accesso ancorata alla parete in modo da rendere agevole l'accesso del personale addetto. Tale botola dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

Le dimensioni minime dei pozzi per il posizionamento, di un unico contatore, fino ad un diametro di 1" 1/2, devono essere di 1,00 x 0,80 x (h.) 1,20 metri.

Dimensioni diverse potranno essere autorizzate in deroga per comprovati motivi tecnici e logistici, di volta in volta verificati dal personale comunale preposto.

Per diametri superiori o per l'installazione di più contatori, le dimensioni del pozzetto sono fissate dal Comune sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

I terreni in cui insistono pozzi contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito.

Quando i pozzi insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzi alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal Comune, sono a carico dell'utente. La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

Locale contatore.

Solo in casi eccezionali sarà consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici.

In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno al personale del Comune.

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

Art. 24 - Installazione dei contatori

All'ingresso del contatore sarà collocato: un giunto dielettrico, un rubinetto/saracinesca a sfera, una valvola di ritegno.

All'uscita del contatore sarà collocato: un rubinetto/saracinesca a sfera.

I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

Il Comune può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salvo ogni altra azione del Comune.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, fino a euro 516,46 oltre al pagamento delle eventuali spese e salvo ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

Art. 25 - Manutenzione dei contatori

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto-contatore o nel locale-contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A richiesta del Comune, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

Art. 26 - Contatori di ripartizione

Nel caso di edifici esistenti con più utenze il Comune, su richiesta degli interessati può, a sua discrezione e previa indagine tecnica, autorizzare l'installazione di contatori di ripartizione a valle dell'unico contatore generale per la ripartizione dei consumi stessi. Tale possibilità può essere autorizzata solo ed esclusivamente nel caso di impossibilità tecnica di installare singoli contatori per utenza.

TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE

Art. 27 - Modalità per la fornitura

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili. Resta facoltà dell'Amministrazione comunale riservare la concessione per altri usi.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta su modulo apposito al Comune o alla società incaricata alla gestione commerciale dei clienti, affinché si possa provvedere alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento.

A tale scopo, verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, il Comune o la società incaricata presenterà al richiedente un preventivo di spesa valido 60 gg., salvo diversa specifica indicazione, notificando l'ammontare dell'onere del contributo di allacciamento di cui al successivo articolo, il cui importo dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune o la società incaricata indicherà, in linea di massima e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del contributo di allacciamento, la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua. Le date restano, in ogni caso, subordinate alle eventuali autorizzazioni delle autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari.

Il richiedente dovrà inoltre provvedere al versamento dei contributi dei corrispettivi di costo e degli anticipi stabiliti.

In mancanza di dette autorizzazioni, il Comune o la società incaricata, avrà il diritto di non eseguire la fornitura restituendo il contributo eventualmente già versato.

Art. 28 - Fornitura ad uso agricolo

Su richiesta del proprietario del fondo agricolo, regolarmente iscritto presso l'Archivio provinciale delle imprese agricole almeno nella sezione seconda, è consentito, previa autorizzazione da parte del Comune, l'utilizzo dell'acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale per scopi agricoli mediante l'impiego di spine.

La portata della spina sarà calcolata e regolato in base alla quantità d'acqua prevista nel progetto di realizzazione dell'impianto e in relazione all'area da irrigare, attraverso un rubinetto di dimensioni limitate che non potrà essere modificato, pena l'immediata sospensione del servizio irriguo.

Nel caso di collegamenti a impianti d'irrigazione esistenti o di nuova costruzione, è obbligatoria l'installazione di sistemi di automazione coordinati che prevedano erogazioni massime per ciascun settore irriguo pari a 0,6 l/sec.

Per quanto riguarda la fornitura d'acqua in serbatoi di carico, il proprietario dovrà dotarsi di una valvola galleggiante posizionata all'inizio della condotta, in grado di interrompere il flusso al raggiungimento del livello massimo del serbatoio stesso, al fine di prevenire sversamenti e garantire la sicurezza evitando sprechi d'acqua.

L'erogazione dell'acqua avverrà secondo una turnazione prestabilita, con un massimo di 2 ore giornaliere. L'inizio e la conclusione della stagione irrigua, nonché le modalità di turnazione nell'erogazione dell'acqua, saranno determinati ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione comunale.

Al fine di garantire il rispetto delle condizioni di fornitura, il Comune procederà all'installazione di un sistema automatico di temporizzazione per la gestione dell'apertura e chiusura dell'impianto, assicurando così il corretto rispetto della turnazione concessa e dei limiti di consumo autorizzato.

L'utente è altresì obbligato ad adottare un sistema di irrigazione a goccia o altro metodo che favorisca il risparmio idrico. Qualsiasi nuovo impianto o modifica della rete di distribuzione dovrà essere approvata in anticipo dal Comune, il quale fornirà indicazioni dettagliate riguardo all'esecuzione dei lavori.

L'utente sarà responsabile per tutte le spese necessarie a garantire la regolarità della fornitura come descritto.

Fatte salve eventuali disposizioni non espressamente contenute nel presente articolo relative a oneri e divieti connessi alla domanda di allaccio, si rimanda alle norme generali del presente regolamento.

Art. 29 - Contributo di allacciamento

Il contributo a fondo perduto, a carico dell'utente concernente la spesa per la sola derivazione d'utenza, è periodicamente determinato e aggiornato dalla Giunta comunale con proprio provvedimento per singola utenza e/o uso.

Il contributo di allacciamento relativo ad utenze diverse da quelle domestiche sarà calcolato con riferimento, ove possibile, al listino dei prezzi della Provincia autonoma di Trento in vigore all'atto della richiesta, computando materiali, manodopera e spese generali a preventivo

Art. 30 - Durata del contratto di fornitura

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 36.

Art. 31 - Tariffe

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio.

Le tariffe, determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.

La Giunta comunale annualmente stabilirà le tariffe in base alla vigente normativa provinciale e nazionale. Eventuali aggiornamenti dei costi di subentro nonché della differenziazione delle categorie non domestiche tra categoria A e B ai fini tariffari sono di competenza della Giunta comunale.

Con deliberazione n. 110 dd. 15.01.1999 la Giunta provinciale, d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, ha approvato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto. Principio fondamentale di tale modello è il crescere della tariffa al crescere dei consumi. Per ciascuna categoria d'uso deve essere individuato un consumo-base assoggettato alla cosiddetta "tariffa base unificata", che è uguale per tutte le categorie, civili e non.

Allo scopo di agevolare l'uso domestico, può essere introdotta una tariffa agevolata, fissando uno scaglione di consumo da 0 mc a un quantitativo di consumo corrispondente al "livello medio dei consumi domestici essenziali", - inteso come prima fascia di consumo relativa alle necessità domestiche fondamentali - che deve essere inferiore o uguale al consumo base.

Nell'ambito dell'uso domestico può essere individuato da un minimo di uno a un massimo di tre scaglioni di consumo oltre il consumo-base, ai quali applicare tariffe crescenti.

Per gli usi diversi da quello domestico non è possibile applicare una tariffa agevolata. Per tali usi è possibile prevedere da un minimo di uno a un massimo di tre scaglioni di consumo oltre il consumo-base, ai quali applicare tariffe diverse crescenti.

Fatta salva la facoltà di prevedere una tariffa agevolata per il livello medio di consumi domestici essenziali, sono inammissibili tariffe di favore o gratuite anche se il destinatario è il Comune.

Art. 32 - Variazione delle tariffe e del regolamento

Nel caso di modifica del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti sarà inteso che il Comune ne darà comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera.

Art. 33 - Subentro

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

In caso di richiesta di variazione dell'intestazione, se il richiedente subentra a tutti gli effetti nella titolarità del contratto per diritto di successione in qualità di erede e già convivente con il precedente

intestatario, o per effetto di separazione comprovata da dichiarazione sostitutiva di certificazione, non saranno dovuti i costi di subentro.

Art. 34 - Fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in fattura.

La fattura deve contenere i consumi effettivamente letti. Qualora, nei tentativi di lettura non sia stato possibile rilevare il consumo, verrà calcolato un consumo stimato sulla base del consumo medio dei tre anni precedenti.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune attiva la procedura di accertamento esecutivo come previsto dal Legge nr. 160/2019, all'art. 1, comma 792, con l'addebito degli interessi e oneri di riscossione. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'utente può presentare reclamo scritto, entro i termini di scadenza della fattura, agli uffici a ciò designati dal Comune. Se, effettuato il relativo controllo viene riconosciuto l'errore, il Comune disporrà l'eventuale ricalcolo dell'importo dovuto.

In presenza di un accertato disservizio o malfunzionamento della fornitura di acqua, l'organo competente potrà prevedere, con proprio provvedimento, un abbattimento di una parte della tariffa.

Nel caso di rottura dell'impianto interno l'utente è tenuto al pagamento di tutta l'acqua misurata, mentre la tariffa di fognatura e depurazione viene calcolata sulla media dei consumi degli ultimi tre anni.

Art. 35 - Regolarità delle forniture

Il Comune porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume alcuna responsabilità per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti e per i relativi danni che ne potessero conseguire.

Nel caso di sospensione temporanea della fornitura dovuta a lavori di manutenzione, il Comune provvederà per quanto possibile ad avvisare le utenze interessate in ordine al giorno, l'ora della sospensione ed indicativamente il tempo occorrente all'intervento.

Il Comune in caso di intervento non programmato o di urgenza in cui si evidenzia uno stato di pericolo si riserva in ogni caso di sospendere la fornitura senza preavviso e per il tempo strettamente necessario all'intervento.

La sospensione della fornitura dovuta a guasti, non è programmabile: il Comune provvederà comunque nel tempo più breve possibile alla riattivazione dell'utenza.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

I contatori installati dall'Ente Gestore conterranno un filtro standard per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale grossolano in sospensione. L'utente che installa apparecchiature che richiedono filtri più accurati dovrà munirsi di idoneo filtro e curarne la manutenzione.

Per sopperire a situazioni di emergenza, l'Ente gestore ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

Art. 36 - Disdetta

L'utente che intenda dismettere la fornitura dell'acqua, anche nel caso in cui gli subentri altro utente, deve darne tempestiva comunicazione Comune sottoscrivendo l'apposita domanda al fine di ottenere la lettura finale o la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e del nolo misuratore fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione acqua, resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante, per consumi acqua, nolo misuratore e per le altre

conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura. I misuratori chiusi per cessata fornitura d'acqua possono essere rimossi a criterio del Comune. Qualora l'utente impedisce l'accesso agli incaricati il Comune avrà il diritto di azione giudiziaria.

Art. 37 - Consumi abusivi

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune ogni qualvolta ne sussista la necessità.

E' vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

Art. 38 - Diritto di rifiuto e revoca della fornitura

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

Analogamente, nel caso di insufficienza delle risorse idriche causata da eventi di forza maggiore, il Comune ha la facoltà di imporre le necessarie limitazioni ai consumi.

Art. 39 - Forniture particolari

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc. e alle imprese che eseguono lavori nell'ambito di cantieri edili.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

La durata della fornitura per i cantieri edili è quella prevista nelle relative autorizzazioni o titoli edilizi. Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o titoli edilizi, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.

All'atto della firma del contratto di fornitura il richiedente deve versare al Comune, qualora non sia già stato fatto, il contributo a fondo perduto di cui all'art.28 del presente regolamento, aumentato delle spese fisse per la stipulazione del contratto e della somma a titolo di anticipo sui consumi.

Art. 40 - Bocche antincendio private

In base ad apposite domande viene stipulato un contratto specifico per l'alimentazione di bocche antincendio che è sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Le prese di alimentazione delle bocche antincendio non possono essere in alcun modo destinate per utilizzazioni diverse da quelle di spegnimento incendi.

La costruzione delle suddette prese viene eseguita dal Comune ed i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio.

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo; solo in caso di incendio l'utente potrà rompere i sigilli e servirsi della presa, dandone però comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché lo stesso possa provvedere a riapplicarli.

Il corrispettivo per l'uso delle bocche antincendio è stabilito, come per gli altri usi, da appositi provvedimenti tariffari.

Il proprietario dello stabile e gli inquilini non possono installare nei locali dove esistono tubazioni dell'acqua, salvo preventivo accordo con il Comune, impianti che possano comunque compromettere la sicurezza del servizio distribuzione acqua potabile.

Qualsiasi infrazione a tale clausola farà ricadere sui responsabili tutte le conseguenze degli eventuali danni e sinistri di ogni genere che si verificassero.

Le prese e le reti antincendio all'interno dei fabbricati devono essere dimensionate dall'utente e devono essere sempre controllate da contatore.

La rete antincendio deve rimanere idraulicamente separata dalla rete di distribuzione potabile del fabbricato.

L'utente privato non può utilizzare idranti stradali, anche se su proprietà privata, senza la preventiva autorizzazione del Comune o per usi non legati ad interventi antincendio.

Il Comune non assume alcuna responsabilità circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso per cause dovute a forza maggiore o sospensioni preventivamente comunicate.

Ulteriori prescrizioni saranno eventualmente impartite all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura.

Art. 41 – Fallimento

In caso di fallimento dell'utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua.

Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'utente e dovranno essere versate anticipatamente.

Art. 42 - Risparmi idrici

Nella logica di razionalizzare l'impiego delle risorse idriche, favorendone il risparmio negli usi quotidiani, per le nuove costruzioni e nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo, dovranno essere approntate strumentazioni tecnologiche atte a limitare l'erogazione dei flussi idrici domestici.

La riduzione dei flussi si dovrà concretizzare attraverso le dotazioni cosiddette "kit- risparmio", consistenti nell'approntamento e installazione di:

- cassette per gli sciacquoni del wc aventi doppio pulsante con doppio flusso erogato; consentendo, all'occasione, un flusso ridotto;
- miscelatori a basso consumo con rubinetteria frangiletto dei sanitari.

Art. 43 – Risoluzione del diritto della fornitura

La fornitura si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte del Comune, quando per morosità dell'Utente o per qualsiasi altro caso previsto dal presente Regolamento sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 44 - Obbligatorietà

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 45 - Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 46 - Contestazioni giudiziarie

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e il generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Trento.

Art. 47 Gestione delle perdite

Ogni situazione anomala deve essere comunicata prontamente al Comune, il quale effettua specifici sopralluoghi per individuare la presenza e l'entità di eventuali perdite nelle condutture.

In caso di emergenza il Comune interviene immediatamente a riparare il danno e, nell'eventualità di perdite su tratta di pertinenza di privato, l'Amministrazione comunale addebiterà all'utenza le spese complessive sostenute.

In caso di perdite che non costituiscano rischio di allagamento, il Comune notificherà all'utenza i termini entro cui deve essere effettuata la riparazione.

Qualora l'utente non ottemperi entro i termini stabiliti, o nel caso in cui il danno si aggravi al punto da rendere necessario un intervento d'emergenza, il Comune procederà immediatamente alla riparazione del danno. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di addebitare all'utenza le spese complessivamente sostenute, oltre a eventuali costi amministrativi aggiuntivi derivanti dall'inadempimento.

Art. 48 - Norme di sicurezza

L'utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle Autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni che il Comune, stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio e della sicurezza pubblica. Qualora sospenda l'uso dell'acqua l'utente dovrà chiudere accuratamente i rubinetti del misuratore e degli apparecchi di utilizzazione

Art. 49 - Entrata In Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione, e contestualmente vengono abrogate e cessano di avere effetto tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con il medesimo.

L'utente può prendere visione del presente regolamento mediante accesso al sito internet del Comune. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

Le utenze che sono in contrasto con le norme del presente regolamento dovranno adeguarsi allo stesso entro i termini stabiliti dalle Leggi in vigore e comunque entro anni uno dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Se il contrasto riguarda l'uso dell'acqua potabile, la regolarizzazione dovrà avvenire entro mesi tre.

ALLEGATO A

TABELLA DEI CONTRIBUTI – ACQUEDOTTO - (IVA esclusa) DOVUTI AL COMUNE A TITOLO DI RIMBORSO O CONCORSO SPESE PER ESTENDIMENTO RETE, ALLACCIAIMENTO, SUBENTRI DI UTENZA, SOSPENSIONI E MOROSITÀ

1. Subentri

Per la riapertura dei misuratori di qualsiasi calibro, sigillati per cessazione di utenza o per morosità, l'Utente verserà un concorso spese forfettario unico (valido sia per acquedotto e, ove previsto, fognatura) di euro 30,00.-

2. Voltura

Per la voltura a seguito di cambio intestazione di contatori non sigillati, l'Utente verserà un concorso spese forfettario unico (valido sia per acquedotto e, ove previsto, fognatura) di euro 15,00.-.

Nel caso di voltura tra soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, la voltura si intende gratuita.

3. Sostituzione di contatore rotto per incuria

Nel caso di sostituzione di contatore rotto per incuria dell'utente sarà addebitato un contributo pari a euro 50,00.-.

4. Costo della manodopera

Il costo della manodopera per lavori eseguiti per conto dell'utenza è quello previsto al codice "A.01.10.0010.010 operaio specializzato di 4' addetto all'installazione di impianti" dell'Elenco provinciale dei prezzi annualmente aggiornato, con tariffazione minima di 2 ore.

5. Diritti di morosità

I diritti di morosità per la sospensione/riduzione del flusso idrico sono stabiliti in euro 30,00 per la riduzione/sospensione e euro 30,00.- per il ripristino del servizio.

6. Derivazioni di presa

I contributi relativi alle spese per la costruzione delle derivazioni di presa fino al contatore e relativi ad utenze domestiche saranno conteggiati prendendo a base i costi effettivi comunali.

La misurazione delle tubazioni impiegate verrà effettuata partendo dal centro strada. Le opere murarie di scavo e i ripristini restano a carico del Comune per la parte insistente su terreno pubblico e saranno a carico dei richiedenti l'allacciamento se riguarderanno opere da eseguirsi in proprietà privata.

7. Contributo di allacciamento

Al momento dell'attivazione, è necessario pagare un onere una tantum previsto in caso di nuovo allacciamento o di variazione di allacciamento esistente (variazione nel caso di spostamento del punto di presa). Il contributo di allacciamento comprende le spese di istruttoria e di sopralluogo.

Per le utenze domestiche il costo complessivo è così determinato:

- tariffa per nuovi allacciamenti euro 120,00.- per numero di utenze allacciate;
- tariffa per variazione di allacciamenti esistenti euro 80,00.- per numero di utenze allacciate.

Nel costo del contributo non sono incluse le eventuali spese per la costruzione delle opere necessarie all'allacciamento (ad es. scavi, posa manufatti, ect.). Qualora tali opere debbano essere eseguite a carico del Comune, salvo diversa indicazione specifica, sarà fornito un preventivo di spesa valido per 60 gg., il cui importo dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori.

ALLEGATO B

Sistema tariffario per il servizio acquedotto potabile comunale.

Uso domestico	
Tariffa agevolata	da mc 0 a mc 60
Tariffa base unificata	da mc 61 a mc 120
Tariffa I° scaglione	da mc 121 a mc 240
Tariffa II° scaglione	da mc 241 a mc 360
Tariffa III° scaglione	oltre mc 360
Uso commerciale	
Tariffa base unificata	da mc 0 a mc 100
Tariffa I° scaglione	da mc 101 a mc 150
Tariffa II° scaglione	oltre mc 150
Uso industriale	
Tariffa base unificata	da mc 0 a mc 100
Tariffa I° scaglione	da mc 101 a mc 150
Tariffa II° scaglione	oltre mc 150
Uso comunitario	
Tariffa base unificata	da mc 0 a mc 100
Tariffa I° scaglione	da mc 101 a mc 150
Tariffa II° scaglione	oltre mc 150
Uso innaffiamento orti	
Tariffa base unificata	da mc 0 a mc 60
Tariffa I° scaglione	da mc 61 a mc 120
Tariffa II° scaglione	oltre mc 120
Uso agricolo	
Tariffa base unificata	da mc 0 a mc 100
Tariffa I° scaglione	da mc 101 a mc 300
Tariffa II° scaglione	oltre i mc 300
Uso speciale	
Tariffa base unificata	da mc 0 a mc 60
Tariffa I° scaglione	oltre mc 60
Altri usi	
Tariffa base unificata	da mc 0 a mc 60
Tariffa I° scaglione	da mc 61 a mc 120
Tariffa II° scaglione	oltre mc 120
Uso zootecnico	
Tariffa base unificata	da mc 0 a mc 100
Tariffa I° scaglione	da mc 101 a mc 150
Tariffa II° scaglione	oltre mc 150
Uso abbeveramento bestiame	
Tariffa base unificata	Scaglione unico
Uso pubblico fontane	
Tariffa base unificata	Scaglione unico
Uso bocche antincendio	
Tariffa base unificata	Scaglione unico

